

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 10114/2013 CORTE APPELLO di
NAPOLI, del 30/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

lette le conclusioni del PG, inammissibilita', spese a cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 maggio 2013 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione presentata da (OMISSIS) relativa a sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 17 ottobre 2007, parzialmente riformata da sentenza della Corte d'appello di Salerno del 8 gennaio 2009, divenuta definitiva il 15 ottobre 2009, che aveva condannato (OMISSIS) (di cui la (OMISSIS) e' figlia ed erede) alla pena di 18 giorni di arresto e euro 5500 di ammenda per i reati di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44](#), comma 1, lettera c), (capo a), [Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163](#) (capo b) e [Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64 e 71](#) (capo d).

2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di un unico motivo ex articolo [606 c.p.p.](#), comma 1, lettera d) ed e). La corte fonderebbe la dichiarazione di inammissibilita' della richiesta di revisione su un "sospetto...nei confronti dei testimoni assunti con verbale di indagini difensive, sulla scorta delle cui dichiarazioni il reato all'epoca del processo era prescritto", perche' si tratta di parenti ed amici della condannata, che sarebbero stati smentiti dagli ufficiali della polizia giudiziaria. Ai fini della revisione puo' costituire prova utile anche una prova gia' esistente

all'epoca dei fatti ma non acquisita o comunque non valutata nel giudizio di merito, e nel caso in esame i testi di cui alla domanda di revisione non furono esaminati nel giudizio, le cui sentenze avrebbero poi evidenziato la carenza di prova ai fini della prescrizione, che potrebbe essere colmata proprio attraverso i suddetti testimoni.

Non e' corretto ritenere che la loro testimonianza sarebbe prova inidonea a modificare l'esito dell'accertamento per il suddetto "sospetto" perche' questo "dimostra un pregiudizio inammissibile" per il "fatto notorio che, abitualmente, le abitazioni sono frequentate da parenti ed amici dei proprietari e non da terzi estranei".

D'altronde il giudizio di attendibilita' e' riservato alla fase deliberativa successiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e' infondato.

La Corte d'appello con l'ordinanza impugnata ha rilevato che la domanda di revisione aveva ad oggetto l'esame come testi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), gia' escussi nelle indagini difensive ex articolo 391 bis c.p.p., l'assunzione della cui testimonianza costituirebbe prova nuova, il primo essendo amico del marito della istante e la seconda essendo cugina della istante stessa. Tenuto conto dell'obbligo di sommaria deliberazione dei nuovi elementi di prova adottati e della loro astratta idoneita' nella valutazione preliminare di non manifesta infondatezza

della richiesta di revisione, la corte territoriale ha osservato come l'istante non ha spiegato l'emersione a distanza di quattro anni dal passaggio in giudicato delle dichiarazioni dei suddetti, dovendosi, in caso di prova testimoniale addotta in epoca successiva al giudicato, non solo dimostrarne la idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio, ma altresì indicare la ragione della sua necessaria sopravvenienza.

Peraltro, sostanzialmente osserva la corte territoriale, non si appalesa già nelle suddette testimonianze una intrinseca idoneità "al ribaltamento della coerente e completa piattaforma probatoria", formata da dichiarazioni di testi pubblici ufficiali e da documentazione, dati tutti convergenti.

Da questa sintesi della motivazione dell'ordinanza impugnata si acclara che non corrisponde al suo contenuto la doglianza della ricorrente laddove prospetta che il ragionamento della corte territoriale si sarebbe fondato su un "sospetto" di inattendibilità derivante dal legame di parentela o amicizia dei nuovi testi proposti nella istanza di revisione. La valutazione della corte territoriale si presenta invece conformata nella giurisprudenza di legittimità, che la corte consapevolmente richiama, e che insegna effettivamente come la idoneità delle nuove prove - sole o unite a quelle già valutate - a mutare l'esito dell'accertamento ex articolo 630 c.p.p., lettera c), deve essere oggetto del vaglio da espletare anche - in concreto rapporto con il compendio probatorio sfociato nel giudicato - nella prima

fase deliberativa, poiché, qualora sussista inidoneità in grado manifesto, deve dichiararsi la inammissibilità della domanda di revisione ex articolo 634 c.p.p. (cfr. ex multis da ultimo, Cass. sez. 2, 16 ottobre 2013 n. 49113 - per cui "la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova", Cass. sez. 1, 5 marzo 2013 n. 20196 - secondo la quale "per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione" - Cass. sez. 1, 27 giugno 2012 n. 34928 - che afferma che "la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta"). E per illustrare il ritenuto grado di manifesta inidoneità delle testimonianze richieste la corte territoriale, d'altronde, non imposta la sua motivazione sul legame di parentela o di amicizia dei testi con la condannata, bensì raffronta la compattezza coerente del compendio probatorio con la potenziale incidenza della prova nuova, e aggiunge (richiamando la conforme Cass.

sez. 1, 6 ottobre 1993 n. 3924), quale argomento che puo' definirsi ad abundantiam a rispetto a quello che conduce a ritenere, appunto, non inficiabile dalle testimonianze la "coerente e completa piattaforma probatoria", il non avere l'istante spiegato perche' la prova prospettata come decisiva nella domanda di revisione, pur esistente gia' all'epoca del giudizio che e' pervenuto al giudicato, sia stata offerta a distanza di quattro anni dal giudicato stesso: dato questo che, evidentemente, se rimane ignoto, non puo' non contribuire alla inidoneita' della prova sotto il profilo della affidabilita'.

In conclusione, manifestamente infondata risulta la doglianza della ricorrente, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente stessa, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000 n. 186, e considerato che non vi e' ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.